

L.P. 28 ottobre 1994, n. 9 (1).

Istituzione del Servizio di Consulenza Scolastica.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 novembre 1994, n. 51.

Art. 1

Finalità del Servizio.

1. Per l'assolvimento dei compiti di consulenza didattica, psicologica e pedagogica nelle scuole materne, elementari e secondarie, presso la Sovrintendenza e le Intendenze scolastiche è istituito il Servizio di consulenza scolastica.

Art. 2

Compiti e ambiti di intervento.

1. Il Servizio offre consulenza ed assistenza ad alunni, genitori, docenti, direttori didattici e presidi in materia di:

a) prevenzione dei disturbi di carattere psicosociale;

b) individuazione preventiva delle difficoltà di apprendimento, delle difficoltà parziali di rendimento e dei disturbi caratteriali, nonché programmazione dei relativi interventi, sempreché gli stessi siano attuabili nel quadro delle possibilità presenti all'interno della scuola;

c) programmazione ed elaborazione di progetti didattico-pedagogici, nonché elaborazione e revisione di piani educativi e di studio individualizzati;

d) problematiche riguardanti le dinamiche di classe e quelle afferenti a singoli alunni.

2. Il Servizio collabora sia con i servizi di consulenza interni alle scuole che con i servizi extrascolastici e in particolare con quelli delle unità sanitarie locali, con gli uffici per l'orientamento scolastico e professionale, con gli assistenti sociali e i consultori familiari nonché con eventuali altri servizi analoghi operanti sul territorio.

3. Il Servizio offre altresì la collaborazione a eventuali gruppi di lavoro costituiti presso singole scuole e alla programmazione di corsi interni di aggiornamento dei docenti nelle scuole.

Art. 3

Sede disservizio.

1. I Servizi di consulenza hanno la loro sede principale presso le rispettive Intendenze scolastiche. Per consentire un'attività di consulenza decentrata, la Giunta provinciale può istituire per ogni distretto scolastico una o più sedi periferiche.
2. Le strutture periferiche del Servizio hanno sede presso scuole del rispettivo gruppo linguistico. Per l'espletamento dei compiti amministrativi i consulenti del Servizio si avvalgono del personale non docente in servizio presso tali scuole.
3. Le spese di funzionamento e quelle per l'allestimento dei locali delle sedi periferiche sono a carico della Provincia.
4. Per la direzione del servizio di consulenza scolastica viene incaricato nell'ambito del Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina, in conformità all'organico esistente, un ispettore/un'ispettrice avente rango di Direttore/Direttrice di ripartizione. Questo/Questa può appartenere anche all'amministrazione provinciale, qualora possieda un'esperienza professionale di almeno cinque anni nella direzione del rispettivo servizio(2).

(2) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 1, L.P. 21 dicembre 2011, n. 15*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4

Orario di servizio.

1. L'orario di servizio settimanale del personale coincide con quello prestato dagli impiegati della Provincia, con facoltà riconosciuta al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente di ripartire a sua discrezione il monte ore fra i giorni della settimana.
-

Art. 5

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

1. Nel quadro delle disposizioni di cui agli *articoli 3 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124* e del *comma 15 dell'articolo 9 della L. 19 luglio 1993, n. 236*, la Provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private (3).
-

(3) Articolo sostituito dall'*art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16*.

Art. 6

... (4).

(4) Modifica *articoli 2 e 10 della L.P. 30 giugno 1987, n. 13.*

Art. 7

... (5).

(5) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.